

# IL MATRIMONIO E IL DIRITTO DI EREDITÀ IN ISRAELE

Alfredo Ravenna

---

Prendiamo lo spunto dall'episodio delle figlie di ZELOFHÀD riportato nella parashà Pinechas per esaminare assai brevemente due istituti della vita ebraica: matrimonio ed eredità.

Il matrimonio è considerato obbligo fondamentale per l'ebreo al punto che chi non l'adempie si ritiene privo di benedizione e di felicità (Jebamòt, 162b) ed è considerato quasi un omicida. Conosciamo solo due notevoli eccezioni nella storia ebraica: il Profeta Geremia (Geremia, XVI, 2) a cui il Signore stesso comandò di non prendere moglie e, nell'epoca talmudica, Ben Azzài che, preso dall'amore dello studio della Torà, vi dedicò tutto se stesso, rinunciando a prendere moglie (Jeb. 63b). Il matrimonio dev'essere fatto possibilmente in età giovanile ed è consigliata l'età dai 18 ai 20 anni.

Il Levitico (cap. XVIII, 20 segg.) elenca una serie di matrimoni proibiti. Le proibizioni sono determinate da legami di parentela ed hanno il nome di 'arajòt. Da esse i Rabbini ne hanno desunte altre analoghe che si chiamano shenijòt. Altri impedimenti matrimoniali riguardano il solo Coen.

Nel caso che una donna sia rimasta vedova senza figli, il fratello del marito ha l'obbligo di sposarla, oppure di sottoporsi ad una cerimonia detta «scalzamento» (Halizàh, Deut. 25, 5 e seg.). La legge ebraica ammette la poligamia, purché il marito abbia la possibilità di mantenere la famiglia; in epoca successiva però, per disposizione di un'alta autorità rabbinica, R. Ghereshòm di Worms (1040 E. V.), la poligamia è stata proibita. Tale disposizione però non si estese a tutti i paesi e ancora oggi [1947] la

poligamia è praticata dalle comunità di alcuni paesi orientali, specialmente nel caso in cui non si abbia prole dalla moglie dopo 10 anni di matrimonio.

Gli obblighi che il marito si assume verso la moglie sono descritti nella «Ketuvah» là quale, nei paesi dove lo statuto familiare è retto dalla legge ebraica, ha carattere di autentico contratto nuziale.

Traduzioni italiane di Ketuvòt, con tutte le clausole legali, si trovano per esempio nell'opera: «Gli Ebrei in Libia» di M. Coen e M. M. Moreno e nell'opera di Ansaldi: «Lo Jemen» [Naturalmente si trovano anche nel sito [www.torah.it](http://www.torah.it) all'indirizzo [www.archivio-torah.it/libretti/TestoKetuba.pdf](http://www.archivio-torah.it/libretti/TestoKetuba.pdf) e nella pagina dedicata al matrimonio, [www.archivio-torah.it/Matrimonio/paginamatrimonio.htm](http://www.archivio-torah.it/Matrimonio/paginamatrimonio.htm)].

Il corrispettivo della Ketuvah, che la donna riscuote se rimane vedova o se è divorziata senza sua colpa, è una somma modesta che può essere però aumentata secondo le consuetudini locali: inoltre tutto ciò che la donna porta dalla casa paterna torna in suo possesso al momento della dissoluzione del matrimonio.

La donna ha il diritto, secondo la Ketuvah, di rimanere nella casa del marito in caso di vedovanza. Nello stesso caso le figlie devono essere mantenute fino al loro matrimonio, mentre i maschi ereditano i beni paterni secondo le disposizioni che ricorderemo più avanti. La legge ebraica ammette il divorzio (Deut. 22, 13 e seguenti).

Quando vi siano motivi plausibili, esso è dato dal marito, consenziente la moglie, davanti ad un tribunale rabbinico, mediante il «libello di ripudio» (ghet). Il marito può riprendere la moglie ripudiata solo nel caso che non sia passata ad altro matrimonio.

È obbligo dei genitori di procurare alla prole la conoscenza della Torà e di avviarla ad una arte onesta affinché possa procurarsi un onorevole sostentamento.

Le leggi riguardanti l'eredità sono contenute nel trattato talmudico di Bavà Batrà (157 e seguenti). Sull'eredità hanno la precedenza i figli maschi; nel caso che essi siano premorti al padre, subentrano nei loro diritti i discendenti diretti. Se essi non vi siano, succedono le figlie e i loro discendenti. Nel caso che anche queste manchino, l'eredità spetta ai fratelli

del defunto e successivamente ai loro discendenti, poi agli zii del defunto e ai loro discendenti.

È regola generale che se uno ha la precedenza nel diritto di eredità l'hanno pure i suoi discendenti. Nel caso in cui non vi sia discendenza diretta, il padre del defunto, se vivo, ha la precedenza su tutti i suoi discendenti. I maschi e le femmine hanno eguali diritti sia sui beni paterni che su quelli materni, senonché il primogenito maschio ottiene porzione doppia. (Deut. 21, 17). Le figlie vengono mantenute dai beni paterni e non da quelli materni.

Chi fa donazione verbale dei suoi beni in vita, dando di più a uno dei figlioli e meno ad un altro e considerando il primogenito uguale agli altri, contro le leggi della Torà, ha disposto validamente; non però se fa le medesime disposizioni a titolo di testamento. Disposizioni di volontà contrarie alla Torà non sono valide. Un dotto studio del Colorni («Legge ebraica e leggi locali», Milano, 1945), rifà la storia dell'applicazione del diritto ebraico in Italia durante i secoli. Il diritto ebraico è ancora in pieno vigore nelle comunità orientali e sarà applicato nel nuovo Stato d'Israele.

---